



Federazione Lavoratori Pubblici
e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 134

Roma, 25 agosto 2008

Si pubblica il *Notiziario n 44* riguardante la L. 104/92 e il DI 112/08.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1593/FLP08

Roma, 31 luglio 2008

NOTIZIARIO N° 44

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Legge 104/92 e DI 112/08

La FLP denuncia l'anticostituzionalità della norma governativa

La FLP è intervenuta nel dibattito sulle modifiche apportate con il Decreto legge 25 giugno 2008 n.112 all'utilizzo dell'istituto della malattia da parte dei dipendenti pubblici, ed in particolare su un argomento di grande rilevanza sociale, quale è l'insieme dei diritti previsti dalla legge 104/92.

Si riporta qui di seguito il testo della lettera inviata dalla FLP al Ministro della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione ed al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed elaborata da uno dei nostri esperti in materia, nonché Coordinatore Generale del Settore Dipartimento Politiche Fiscali e Commissioni Tributarie, Salvatore Zappalà.

Vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione, anche a seguito di tutte le iniziative che stiamo ponendo in essere per contrastare i nefasti disegni del Governo sui lavoratori pubblici.

Cordiali saluti.

Al Sig. Ministro della Pubblica
Amministrazione e dell'Innovazione
Prof. Renato Brunetta

Al Sig. Ministro del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali
Dott. Maurizio Sacconi

Legge 104 del febbraio 1992 – art. 33 – 3° comma: permessi retribuiti
Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112

Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, tra le disposizioni urgenti tendenti a ridurre l'assenteismo, ha introdotto, per errore (si spera) o per un frettoloso esame della problematica, anche una modifica sulla modalità di utilizzo dei permessi retribuiti di cui fruiscono gli aventi titolo ai sensi dell'art. 33 – comma 3 della legge 104/92.

Questa Organizzazione Sindacale si rivolge direttamente ai Ministri competenti nella speranza che possa trovarsi una *soluzione rapida alla problematica giuridica* che si sta per esporre in quanto *si ritiene* che, sulla base di una normativa specifica presente nel decreto legislativo 165/2001, *non sia consentito al governo* di modificare con legge una norma del CCNL, giacchè tali modifiche sono di competenza esclusiva delle parti: ARAN e SINDACATI.

Si pongono all'attenzione due considerazioni fondamentali:

1) Come tutti sanno la legge 104/92 titolata: *legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate*, rappresenta, sul piano storico – sociale, una pietra angolare nel sistema giuridico italiano su cui, lentamente (troppo lentamente), si stanno costruendo le tutele e le protezioni sociali per quei cittadini riconosciuti patologicamente affetti da grave handicap.

Si tratta di una fondamentale legge sociale che persegue la finalità di tutelare, *anche in via indiretta*, tutti i soggetti che si trovano in condizioni di particolare svantaggio a causa dei gravi handicap di cui sono portatori.

Il Consiglio di Stato – sezione terza – con parere n. 1813 del 10 dicembre 1996, come già prima la Corte Costituzionale con sentenza n. 406/92, ha sostenuto che – nella *gerarchia dei principi costituzionali* quelli di solidarietà sociale in materia di salute, famiglia, istruzione e lavoro sono *sovraordinati* rispetto alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e, pertanto, le norme in materia sociale hanno sempre *carattere derogatorio* rispetto alla disciplina ordinaria e generale della Organizzazione Amministrativa.

La ratio dell'intera legge 104/92, che formula tutta una serie di *norme speciali e derogatorie* rispetto alle normative ordinarie (sia che si tratti di diritti soggettivi che di interessi legittimi), depone sempre a favore dei soggetti socialmente più deboli.

La stessa legge 104/92 riconosce a chi assiste un familiare handicappato il beneficio di tre giorni di permesso retribuito al mese con facoltà di esercitare tale diritto secondo modalità che rispondono, *in via esclusiva*, all'interesse preminente e superiore della persona handicappata.

Successivamente, nel CCNL le parti contraenti, per venire ulteriormente incontro alle molteplici esigenze dei soggetti portatori di handicap, hanno deciso di ampliare le *modalità di fruizione* consentendo *anche* la trasformazione delle *giornate* di permesso in ore: opzione affidata – volta per volta – al fruitore.

In conclusione, poiché la *legge* riconosce alle persone che assistono i familiari portatori di handicap tre giorni di permesso retribuito al mese questi non possono essere - *sic et simpliciter* - trasformati in *ore* mediante un intervento indiretto sui *contratti nazionali di lavoro*.

2) E' noto che nel febbraio del 1993 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 29, oggi totalmente assorbito dal *testo unico del pubblico impiego* n. 165 del 2001.

Questo testo unico, sotto il titolo di *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*, rappresenta una pietra miliare nell'impalcatura giuridica del lavoro pubblico.

Secondo quanto definito all'art. 1, comma 3, della stesso d. lgs. 165/2001, le disposizioni di tale legge costituiscono Principi Fondamentali *ai sensi dell'art. 117 della Costituzione*, cioè *principi gerarchicamente sovraordinati alle altre fonti di diritto*, dotati di propria autonomia e pertanto la loro legittimazione prescinde dall'esistenza di eventuali altre norme legislative.

Ciò per dire che :

il decreto legislativo 165 / 2001 (costituito da principi fondamentali gerarchicamente sovraordinati ad ogni altra fonte di diritto) ha definitivamente statuito che la sfera normativa che attiene il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici va affidata alla contrattazione collettiva e qualora norme di leggi interferiscano con le procedure di contrattazione vanno disapplicate.

In conclusione, si è del parere che il Governo non poteva, con lo strumento del decreto legge, intervenire nel campo delle norme contrattuali già esistenti e sulle quali – per decreto lgs. 165/2001 - *non ha competenza di merito*: pertanto si denuncia l'ipotesi d'incostituzionalità della norma d'intervento.

Il personale interessato si attende da un governo giusto - stante le sconfinite necessità degli handicappati – che le quote di permesso – assieme ad altre varie agevolazioni (prego copiare dalla Francia) vengano ampliate.

In un paese civile occidentale europeizzato ci si attende che le norme attinenti i soggetti socialmente svantaggiati vengano non solo progressivamente migliorate (possibilmente copiando da qualche paese che opera meglio di noi) ma almeno che si dia concreta attuazione a norme che, seppur scritte, non sono state mai attuate.

LA SEGRETERIA GENERALE